

**SCHEMA DI CONTRATTO** per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per la terapia del dolore a favore dell'AST MACERATA.

**Sommario**

Premesse

ART. 1 - AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI .....	3
ART. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	3
ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE - VARIANTI .....	4
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE E PERIODO DI PROVA.....	4
ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE.....	5
ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	5
ART. 7 - RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE .....	5
ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI .....	5
ART. 9 - PERSONALE DEL FORNITORE .....	6
ART. 10 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' .....	7
ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE.....	7
ART. 12 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE .....	8
ART. 13 - REFERENTE DEL FORNITORE .....	8
ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	8
ART. 15 - CONTINUITA' DELLA FORNITURA.....	8
ART. 16 - OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	9
ART. 17 - PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO .....	9
ART. 18 - SUBAPPALTO.....	9
ART. 19- GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE).....	10
ART. 20 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI.....	11
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO.....	12
ART. 22 - PENALI E RILIEVI.....	12
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO.....	14
ART. 25 - FORO COMPETENTE.....	15
ART. 26 - SPESE DEL CONTRATTO.....	15

In esecuzione della Determina n. \_\_\_\_\_ tra PAST MACERATA (in seguito per brevità “Amministrazione”), con sede in Via Annibaldi n. 31/1 60100 Macerata (MC), Italia, C.F. e P.IVA 02095680431, in persona del dirigente della UOC Acquisti e Logistica, Dott.ssa Zelinda Giannini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, giusta delega del Direttore Generale con Determina n. 1364 AST-MC del 14/12/2023 recante ad oggetto “Delega di firma di atti amministrativi ai Dirigenti ATL – Primo provvedimento”

e

l'operatore economico \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, (di seguito denominato “Fornitore”) o che conferisce procura speciale al Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, alla sottoscrizione del presente contratto

### PREMESSO

- che PAST MACERATA con determina del Dirigente dell'UOC Acquisti e Logistica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità telematica, per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per dolore per PAST Macerata per un valore stimato della procedura di affidamento pari a complessivi € \_\_\_\_\_ oltre Iva;
- che la procedura di gara è stata pubblicata sulla Piattaforma Telematica Appalti e Contratti, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul sito dell'amministrazione trasparente della SA e su Banca dati Anac – Piattaforma pubblicità legale;
- che, ai sensi dell'art.26 comma 3-ter del Dlgs 81/2008 è stato redatto il DUVRI con costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze pari a € 200,00;
- che la Stazione Appaltante ha verificato con esito positivo i requisiti di ordine generale e tecnico/professionali dell'operatore economico aggiudicatario, divenendo, pertanto, la determina di aggiudicazione immediatamente efficace;
- che, con Determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, immediatamente efficace, a favore della ditta \_\_\_\_\_ per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per terapia del dolore relativamente al Lotto \_\_\_\_\_ per il periodo \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, fatti salvi ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato oltre il termine fissato;
- che l'importo di aggiudicazione per il periodo \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ è pari ad € \_\_\_\_\_ + Iva (€ \_\_\_\_\_ Iva compresa), fatte salve le clausole di modifica contenute negli atti di gara e nel presente documento;
- che dall'UOC Acquisti e Logistica dell'AST MACERATA sono state attivate le procedure per le verifiche antimafia (informazione antimafia ex art. 84, comma 2, del D.Lgs. 159/2011);
- che la Ditta aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e che il Fornitore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato all'Amministrazione, la cauzione definitiva, costituita con polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ della compagnia assicurativa \_\_\_\_\_, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ (ridotto del \_\_\_\_\_ dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con l'obbligo, qualora nel corso dell'appalto, il possesso della predetta certificazione venga meno, di integrare l'importo della cauzione prestata);
- il termine dilatorio di giorni 32 per la stipula del contratto è scaduto il \_\_\_\_\_ e non sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione;

- che il Fornitore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni negoziate e di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- che la ditta riconosce espressamente che l'assunzione della fornitura alle condizioni stabilite nella determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e negli atti in essa richiamati è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza degli stessi, nessuno escluso;
- che la Ditta dichiara di aver ricevuto completa e dettagliata informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni individuati ai fini della sicurezza;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente documento s'intende:

- a) Per “Amministrazione”: AST MACERATA;
  - b) Per “AST MACERATA”: Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata con sede in Via Annibaldi 31/L - Piediripa – 62100 Macerata;
  - c) Per “Fornitore”: l'Operatore Economico, l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese che presenta offerta e con cui in esito al relativo iter di gara si procede a sottoscrivere il contratto;
  - d) Per RUP: il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 36/2023 e smi;
  - e) Per “DEC”: il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 36/2023 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
  - f) “Referente” del Fornitore per l'appalto: la persona individuata dal Fornitore alla quale l'Amministrazione, nella persona del R.U.P. o del DEC (o se del caso degli assistenti individuati), possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.
2. Il RUP e' individuato nel disciplinare.
3. Il DEC e' individuato nella figura del \_\_\_\_\_.
4. Il Fornitore per l'appalto in oggetto dovrà individuare un Referente.

### **ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. E' da intendersi quale parte integrante e sostanziale del contratto tutta la documentazione di gara con particolare riferimento ai seguenti documenti:
  - determina di aggiudicazione;
  - disciplinare di gara;
  - capitolato tecnico;
  - offerta tecnica ed economica del fornitore;
  - risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. In caso di discordanza i documenti prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dall'Amministrazione.
3. In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dall'Amministrazione, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:
  - Presente atto;
  - Disciplinare di gara;
  - Capitolato tecnico;
  - Elaborati tecnico-economici.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore ovvero che entreranno in vigore successivamente,

fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE - VARIANTI**

1. Oggetto del presente atto è l'esecuzione a regola d'arte, nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti, da parte del Fornitore della fornitura di dispositivi medici per terapia del dolore per l'Unità Operativa di Terapia del Dolore dell'AST MACERATA.
2. Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione previste, il Fornitore, anche con la stessa sottoscrizione del contratto, dichiara e conferma di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione delle attività, anche ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008.
3. Il contratto è stipulato a misura ed i prezzi unitari, quali offerti in sede di "offerta economica", costituiscono il corrispettivo per l'esecuzione della fornitura per come richiesto nel capitolato tecnico.
4. Il prezzo unitario offerto dal Fornitore è da intendersi come onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto.  
Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente appalto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.
5. Durante il periodo di efficacia del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Le modifiche nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP.
6. L'importo complessivo di aggiudicazione, nel periodo di vigenza del contratto, può variare in aumento o diminuzione in base alle quantità effettivamente necessarie alle attività dell'U.O. di Terapia del Dolore, fermi restando i limiti di cui all'art.120 del D.Lgs. n. 36/2023 e le condizioni previste negli atti di gara.
7. Il corrispettivo contrattuale di aggiudicazione è oggetto di revisione (aumento/diminuzione) ai sensi dell'articolo 60 del decreto 36/2023, sulla base di un'istruttoria condotta dal Dirigente dell'UOC Acquisti e Logistica dell'Amministrazione, facendo riferimento alle condizioni previste negli atti di gara..
9. Ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, sono ammesse modifiche non sostanziali, fatto salvo l'art.120 comma 3.
8. Ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett d) del D.Lgs. n. 36/2023 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del contratto; tale sostituzione, comunicata ufficialmente all'Amministrazione unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta sostituzione, sarà concessa, previa autorizzazione dell'Amministrazione in esito alla verifica dei requisiti prevista dal D.Lgs. n. 36/2023.

### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE, PERIODO DI PROVA**

1. Il contratto ha la durata di due anni (24 mesi), a decorrere dalla data di stipula del contratto fatte salve le ipotesi di recesso anticipato e le clausole previste nella documentazione di gara, nonché l'eventuale attivazione del periodo di proroga contrattuale.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà, eventualmente, differire la stessa in considerazione di esigenze sopravvenute e contingenti relative alle attività sanitarie e/o alle strutture sanitarie interessate dalla fornitura oggetto dell'appalto.
3. L'Amministrazione può, ai sensi dell'art.50 del Dlgs 36/2023, richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto, avvenuta la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;

#### **ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE**

1. L'appalto in questione avrà luogo presso la struttura ospedaliera dell'AST Macerata per come indicato nel disciplinare di gara e capitolato tecnico.

#### **ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. Per l'esecuzione della fornitura il Fornitore si obbliga ad eseguirla con le modalità stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. L'effettuazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa. Non sono ammesse prestazioni parziali.
3. Le modalità e i termini di esecuzione sono definiti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, nonché negli atti della presente procedura, quali parti integranti del presente documento. Al di fuori dei casi richiamati, in casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente richiesto, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte all'Ordine con tempestività.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
8. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle strutture dell'Amministrazione.
10. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione, nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della medesima Amministrazione continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

#### **ART. 7 – RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE**

1. Per i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento della fornitura, delle attività, tutti i rischi di perdite, furti e danni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

#### **ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI**

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva di procedere a controlli e verifiche della quantità e qualità delle prestazioni erogate, con le modalità stabilite nella documentazione di gara, ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica relative a dati aggregati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali svolte. Il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere pienamente possibile l'attività di monitoraggio.
3. L'Amministrazione potrà richiedere per il tramite del RUP e/o del DEC la condivisione dei dati in ambiente informatico anche per soddisfare gli obblighi di comunicazione previste dal presente punto.

4. Il Direttore dell'Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione:
  - a) può avvalersi di direttori operativi;
  - b) verifica ed accetta le prestazioni rese (controllo qualità/quantità delle prestazioni, rispetto tempistiche ....), anche avvalendosi degli eventuali direttori operativi;
  - c) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali;
  - b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
  - c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con il fornitore .
5. Ai sensi dell'Atto di Indirizzo della Direzione Generale approvato con Determina 387/ASURDG del 27/07/2021, i contratti pubblici relativi a servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

#### **ART. 9 – PERSONALE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Fornitore, sia nei confronti dell'Amministrazione che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.
2. Nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, il personale del Fornitore potrà accedere presso le strutture operative dell'Amministrazione fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. In ogni momento l'Amministrazione potrà richiedere l'accertamento dei requisiti sopra menzionati.
3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto. L'Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'appalto
4. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Fornitore. La Ditta aggiudicataria deve aver assolto tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di regolarità contributiva.
5. Il personale del fornitore deve essere in possesso delle necessarie competenze richieste nel Disciplinare di gara e Capitolato tecnico per lo svolgimento delle mansioni strettamente correlate alla fornitura e/o parti della fornitura oggetto dell'appalto.
6. Il personale dell'Appaltatore deve essere edotto in merito alle procedure interne di sicurezza dell'Azienda da osservare nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali informazioni sono contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e, nelle procedure ad esso allegate. Queste ultime possono essere integrate ed implementate ogni qual volta si renda necessario per motivi di sicurezza, durante l'attività di appalto. È cura dell'Appaltatore diffondere le procedure di sicurezza dell'Azienda ai propri dipendenti e assicurarsi che gli stessi ne abbiano compreso il contenuto. È cura dell'Azienda e dell'Appaltatore cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori.

All'operatore verrà chiesto di leggere, compilare le parti di propria competenza, e sottoscrivere per presa visione la documentazione fornita. L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e smi..

7. Il Fornitore nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ottempera, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento recepito a livello aziendale con Determina 795 del 21/11/2014 (Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASUR Marche visionabile e scaricabili anche mediante collegamento al sito internet <http://www.asur.marche.it> - sezione albo pretorio informatico link - [http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO\\_ID=20121](http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=20121); [http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO\\_ID=22223](http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22223)). La violazione degli obblighi relativi alle disposizioni comportamentali sopra citata, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 10 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativa alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni altra attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimenti delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche individuate per l'espletamento della fornitura contenute nel capitolato tecnico di gara. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguente derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

#### **ART. 11 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'Amministrazione o di terzi, comunque provati della fornitura, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Fornitore da parte di società assicuratrici.
2. Il Fornitore dovrà segnalare immediatamente al DEC e al RUP qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno delle strutture dell'Amministrazione, per fatto imputabile ai dipendenti del Fornitore.
3. Il Fornitore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione dell'appalto; in caso di adempimento, provvede l'Amministrazione, addebitando al Fornitore le relative spese sostenute.
4. La sorveglianza da parte dell'Amministrazione non diminuisce la responsabilità del Fornitore per tutto quanto attiene all'espletamento dell'appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Fornitore.
5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento dell'appalto e agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione, invocando la responsabilità della stessa, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Fornitore, per il recupero del danno risarcito.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione s'impegna a dare comunicazione al Fornitore dell'azione di terzi danneggiati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo posta raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata.

#### **ART. 12 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga oltre a quanto previsto nel presente documento a:
  - a) Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto previsto nella documentazione di gara;
  - b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione della fornitura;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nell'appalto ed in particolare ai parametri qualità predisposti;
  - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- e) Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

#### **ART. 13 – REFERENTE DEL FORNITORE**

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'appalto durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore individua quale proprio Referente una persona in qualità di "Responsabile", munita di delega espressa da parte del Fornitore, che deve essere a disposizione dell'Amministrazione per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento dell'appalto.
2. Il Fornitore prende atto e accetta che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Referente del Fornitore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore.
3. Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'Amministrazione ai sensi del D.lgs. 36/2023.

#### **ART. 14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'Amministrazione e gli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. Il Fornitore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Amministrazione e portati a conoscenza dello stesso Fornitore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Fornitore.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

#### **ART. 15 – CONTINUITA' DELLA FORNITURA**

1. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dell'appalto anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività.
2. Il Fornitore non può sospendere o ritardare lo svolgimento dell'appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda stessa.

#### **ART. 16 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1 Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i. e dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023
- 2 L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.
- 3 Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
- 4 Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il codice identificativo di gara (CIG).
- 5 Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di adempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 17 – PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO**

1. Il Fornitore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti alla fornitura. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Il fornitore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Fornitore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.
4. Si rende noto, anche per approfondimenti e/o verifiche specifiche, che il Servizio Protezione e Prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 è operante presso le strutture dell'Amministrazione.
5. Per l'esecuzione del presente appalto, il Fornitore dovrà attenersi alla specifica documentazione D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ed al rispetto delle misure di sicurezza previste. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI determina costi, non soggetti a ribasso d'asta.
6. Nell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è obbligato inoltre ad attenersi, ove previsto, a quanto stabilito nel Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso l'Amministrazione, trasmesso unitamente al contratto.

#### **ART. 18 – SUBAPPALTO**

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
2. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

3. Il Fornitore, che ha dichiarato in sede di offerta di affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui alla presente procedura, a seguito di autorizzazione da parte della S.A., dovrà rispettare le prescrizioni indicate nella documentazione di gara relative al subappalto.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il deposito presso la stazione appaltante dell'istanza di autorizzazione, del contratto di subappalto, delle dichiarazioni del subappaltatore e della relativa documentazione di corredo **dovrà essere effettuato entro e non oltre 20 giorni prima dell'inizio delle relative prestazioni** (inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del sub-esecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti speciali, richiesti dalla vigente normativa e dal disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate) In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il sub-esecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-esecutore o ai suoi collaboratori.
9. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART.19 – GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE)**

- 1 L'operatore economico ha costituito cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 4, del Codice. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Fatturazione, Pagamenti ed Interessi Moratori".
- 2 L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità"/"certificato di regolare esecuzione".
- 3 Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
- 4 La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.
- 5 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di
- 6 La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita successivamente alla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta tra l'Amministrazione e il Fornitore, senza diritto ad alcun interesse o risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Fornitore.

**ART. 20 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI**

1. La contabilizzazione della fornitura a misura oggetto del presente atto è effettuata applicando ai prodotti intesi come impianti tipo e/o prodotti specificati nel capitolato tecnico di gara, forniti dalla Ditta aggiudicataria, i prezzi unitari offerti in sede di “offerta economica”, intendendosi ricompresi negli stessi tutti i costi e oneri sostenuti dall’Impresa appaltatrice per lo svolgimento della fornitura per come previsto nei documenti di gara.
2. Ai sensi della normativa disciplinata dal Decreto del MEF del 7 Dicembre 2018, a decorrere dal 1/02/2020 le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale dovranno effettuare in forma elettronica l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei documenti attestanti la cosiddetta “ordinazione” degli acquisti di beni e servizi e avvalendosi del Nodo Smistamento Ordini (NSO di Peppol). Ne discende che in tutte le fatture elettroniche recapitate a mezzo SDI gli operatori economici dovranno riportare il codice di identificazione dell’ordine, pena l’impossibilità a procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di fatture. L’O.E. è invitato a comunicare il proprio Codice di identificazione, per consentire alla S.A di identificarlo sul NSO e consentire al NSO di trasmettere l’ordine.
3. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo valido per la mancata evasione delle prestazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto stesso da parte dell’aggiudicatario.
4. Secondo le vigenti disposizioni, si fa presente sin d’ora che questa stazione appaltante provvederà a richiedere – tempo per tempo – alle competenti, preposte, Autorità, ogni necessario documento utile alla valutazione della regolarità contributiva della impresa aggiudicataria.
5. Il Fornitore ha diritto ad emettere la relativa fattura ogni qual volta abbia reso prestazioni accettate dall’Amministrazioni nelle modalità previste nel capitolato tecnico.
6. Per la prestazione eseguita, in conformità alla documentazione di gara, con particolare riferimento al capitolato tecnico, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni:  
Il Codice Univoco Ufficio (CUU), che è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco indispensabile al Sistema di Interscambio (SdI) ed allo snodo regionale Marche per recapitare correttamente la fattura all’ufficio destinatario, come di seguito riportato. In relazione al presente contratto applicativo, codesto operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura dell’Amministrazione identificabile dall’ordine o da altra documentazione che nel caso in specie è la seguente:

Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata	UF1MV0
--	--------
7. La liquidazione della fattura elettronica potrà avvenire solo dopo che sia verificato il regolare svolgimento delle prestazioni. Il pagamento, nel rispetto del percorso di cui sopra, sarà disposto previo accertamento da parte dell’Amministrazione della rispondenza delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di gara, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l’invio di documentazione incompleta e erronea da parte del Fornitore, ha l’effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completa e/o corretta, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
8. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002, nella misura vigente tempo per tempo.
9. Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un’unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall’importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull’importo specificatamente fatturato).
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Restano fermi in capo al Fornitore tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006.

12. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.
13. Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere potranno essere compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

#### **ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023
2. È fatto divieto al Fornitore di cedere il credito ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 18/11/1923 N. 2240 in combinato disposto con l'art. 9 della L. 2248 del 20/03/1865 (All. E), nonché dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023..
3. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
4. Il Fornitore inoltre assume l'obbligo di non delegare, in qualunque forma, persone fisiche e giuridiche per la riscossione dei crediti derivanti dal presente servizio ovvero per l'esercizio di qualsivoglia azione finalizzata alla soddisfazione delle ragioni del creditore.
5. È fatto salvo il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la difesa degli interessi da parte dei patrocinatori abilitati.

#### **ART. 22 – PENALI E RILIEVI**

1. In caso di prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento dell'appalto, l'Amministrazione potrà, anche cumulativamente:
  - a. acquisire il servizio da terzi, in danno del fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
  - b. applicare penalità per fornitura non eseguita o non idonea nella misura o per ritardo degli adempimenti contrattuali.
2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite PEC. La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso tale termine inutilmente o ritenute le controdeduzioni non accoglibili l'eventuale penale sarà applicata, dando contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'Appaltatore e delle ragioni per le quali la SA ritiene di disattenderle.
2. La misura delle eventuali penalità è determinata come segue:
  - a. penalità 3% per la prestazione non eseguita o non idonea in relazione al valore complessivo del contratto;
  - b. penalità 1‰ per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle forniture, in relazione al valore complessivo del contratto. Si ritiene inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche il mancato rispetto dei termini di esecuzione relativamente ad ogni singolo ordine emesso nell'ambito delle condizioni contrattuali;
  - c. al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05% (zerovirgolazero cinqueper mille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. La penalità è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore dell'appalto non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.
3. L'Amministrazione potrà cumulativamente acquisire l'esecuzione della fornitura da terzi, in danno del fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; in caso di esecuzione in danno da parte di terzi, l'Amministrazione è obbligata a darne comunicazione al fornitore entro il termine di giorni 10 (dieci), mediante posta certificata.
4. L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del fornitore derivanti dalla fornitura oggetto di gara; in caso di insufficienza, l'importo è addebitato sulla garanzia definitiva, ove richiesta. In ogni caso l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente appalto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con altri corrispettivi maturati. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

5. La penale è comminata dal responsabile del procedimento (RUP) sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione (DEC).
6. Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
7. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
8. È ammessa, su motivata richiesta del Fornitore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile al Fornitore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il DEC.
9. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuto nella documentazione di gara.
2. Al presente appalto si applica quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora si verificano 3 inadempienze che comportino l'applicazione di penalità.
4. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione a mezzo posta certificata per porre fine all'inadempimento; in tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto per il servizio e di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.
6. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.
7. L'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
8. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
9. In caso di risoluzione del contratto, per fatto imputabile al Fornitore, l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
10. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o posta certificata nei seguenti casi:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente evidenzino situazioni ostative alla stipula di contratti pubblici;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escuse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Fornitore;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Fornitore, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.;
- i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
- j) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- k) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive del Fornitore;
- l) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste per il presente appalto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

#### **ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione, potrà recedere secondo quanto espressamente previsto nelle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
2. L'Amministrazione ha diritto di recedere nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023
3. L'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis e 4 ter e dell'art. 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora tramite la competente prefettura – Ufficio Territoriale del governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal D.Lgs. 36/2023
5. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione del proprio assetto societario o gestionale, al Prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia, secondo l'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i..
6. L'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, dando un preavviso non inferiore a 15 giorni in caso di:
  - a) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente appalto, salvo che il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi della legge 135/2012;
  - b) Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale per i medesimi beni e/o servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1670

del 26/11/2012;

- c) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, anche con parametri non migliorativi o Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale relativa ai medesimi beni e/o servizi oggetto del contratto, anche a condizioni meno convenienti;
  - d) Nelle altre circostanze espressamente previste nella documentazione di gara con particolare riferimento alle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
  - e) recedere, anche parzialmente dal contratto in caso di riassetto del territorio della Regione Marche ovvero di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, qualora sia rideterminato il proprio ambito di competenza organizzativa e/o territoriale, senza che il fornitore possa rivendicare alcun risarcimento per l'eventuale riduzione dell'importo del contratto, salvo congruo preavviso (30 giorni);
  - f) Recedere per sopravvenute modifiche normative o dei protocolli operativi dell'Amministrazione che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione del servizio;
7. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
  8. In tutti i casi di recesso lo stesso avverrà in deroga dell'art. 1671 del codice civile, previo preavviso di 30 giorni, senza che l'Operatore Economico (O.E.) possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento e fatto salvo il diritto dell'O.E. di ottenere il corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite.

#### **ART. 25 – FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, che non possa essere composta in via transitoria ed amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata.
2. Durante le more del giudizio, il Fornitore non potrà comunque interrompere l'appalto, ma sarà tenuto a continuarlo secondo le richieste dell'Amministrazione.

#### **ART. 26 – DOMICILIO DELLE PARTI**

Per gli effetti del Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni: \_\_\_\_\_

#### **ART. 27 – SPESE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto, è soggetto a registrazione in caso d'uso.
2. Si intende che il contratto è costituito dal presente documento, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnico - economica dell'aggiudicatario.
3. Il contratto è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, come stabilito dall'art.18 del Codice.

#### **ART. 28 – CLAUSOLA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto negli atti di gara, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge, nel codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia se, ed in quanto applicabili.

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutte le clausole del presente atto, avendone negoziato specificamente il singolo contenuto, che dichiarano espressamente di approvare sia distintamente sia nel complesso.

Qualunque modifica al presente atto deve essere apportata e provata esclusivamente mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente atto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso. Con il presente atto si intendono disciplinati tutti i termini generali del rapporto tra le

*Allegato E – Schema di contratto*

parti; esso, pertanto, non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti da manifestare per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'AST MACERATA  
Sottoscritto giusta delega Det. n. 1364 AST-  
MC del 14/12/2023 con firma digitale da:  
Dirigente UOC Acquisti e Logistica  
Dott.ssa ZELINDA GIANNINI

Per la Ditta \_\_\_\_\_

Sottoscritto con firma digitale da:

\_\_\_\_\_